

Parlamentsdienste

Services du Parlement

Servizi del Parlamento

Servetschs dal parlament



Regolamento dei Servizi del Parlamento del 16 maggio 2014

Il segretario generale dell'Assemblea federale,

visti gli articoli 22 e 24 capoverso 2 lettera a dell'ordinanza del 3 ottobre 2003¹ sull'amministrazione parlamentare (Oparl);

con l'approvazione della Delegazione amministrativa del 16 maggio 2014,

emana il seguente regolamento:

Capitolo I In generale

Art. 1 Ruolo dei Servizi del Parlamento

¹ I Servizi del Parlamento sono lo stato maggiore dell'Assemblea federale e dei suoi organi². Li assistono nell'adempimento dei loro compiti e svolgono le funzioni elencate nell'articolo 64 della legge del 13 dicembre 2002³ sul Parlamento (LParl) e nell'articolo 17 Oparl.

² Essi sono l'interfaccia tra l'Assemblea federale, da un lato, e il Consiglio federale, altre autorità e il pubblico, dall'altro.

³ Tutelano e promuovono gli interessi e la dignità dell'Assemblea federale e dei suoi organi.

⁴ Attuano le istruzioni della Delegazione amministrativa.

Art. 2 Principi

I Servizi del Parlamento osservano i seguenti principi:

- a. nelle loro attività assegnano le priorità in funzione dell'importanza e dell'urgenza e forniscono le prestazioni nel rispetto delle esigenze specifiche e dei termini stabiliti;
- b. provvedono a soluzioni semplici ed economiche; se possibile, le ottimizzano mediante standardizzazione e digitalizzazione;
- c. sfruttano i loro margini d'azione e le loro competenze decisionali;

¹ [RS 171.115](#)

² Salvo indicazione contraria, il termine «organi» comprende quelli di cui all'articolo 31 lettere a–g LParl (RS 171.10). Si tratta del Consiglio nazionale, del Consiglio degli Stati, dell'Assemblea federale plenaria, delle presidenze delle Camere, degli Uffici, della Conferenza di coordinamento, della Delegazione amministrativa e delle commissioni con le loro sottocommissioni e delegazioni. Quando vi sono inclusi anche i gruppi parlamentari (organi dell'Assemblea federale secondo l'art. 31 lett. h LParl), il presente regolamento li menziona esplicitamente.

³ [RS 171.10](#)



- d. sono un partner affidabile per l'Assemblea federale, il Consiglio federale, altre autorità e il pubblico;
- e. perseguono una politica d'informazione aperta e chiara;
- f. promuovono la cura delle lingue ufficiali e la comprensione reciproca tra le culture rappresentate in Parlamento;
- g. in tutte le loro attività si attengono al principio della neutralità politica e del pari trattamento di tutti gli organi e di tutti i parlamentari.

Art. 3 Organizzazione

¹ Il segretario generale dell'Assemblea federale è a capo dei Servizi del Parlamento e ne presiede la Direzione.

² Oltre che del segretario generale, la Direzione si compone del segretario generale aggiunto, del capisettore, del responsabile delle risorse umane e delle finanze e del responsabile del Settore prestazioni digitali⁴.

³ La Direzione stabilisce l'organizzazione dei settori e i rapporti di subordinazione tenendo conto del criterio della gestibilità e di quello dell'interconnessione e dell'equilibrio tra i compiti. I dettagli sono definiti in un organigramma.

⁴ I compiti, le competenze e le responsabilità sono oggetto di descrizioni separate delle attività delle unità organizzative e degli elenchi degli obblighi dei singoli collaboratori.

⁵ La Direzione può istituire comitati permanenti o ad hoc.

⁶ La Direzione promuove e coltiva il dialogo con la Commissione del personale; la collaborazione concreta è disciplinata in una convenzione⁵.

Capitolo II Prestazioni

Art. 4 Prestazioni fornite alle Camere federali

I Servizi del Parlamento forniscono alle Camere federali e all'Assemblea federale plenaria in particolare le seguenti prestazioni:

- a. pianificano e organizzano le sessioni;
- b. registrano gli oggetti parlamentari e preparano i documenti per le sessioni;
- c. preparano gli oggetti parlamentari per i presidenti delle Camere;
- d. preparano le votazioni e le elezioni e assistono gli scrutatori;
- e. prestano consulenza alle Camere in questioni di procedura e competenza, come pure nelle altre questioni concernenti il Parlamento;
- f. trattano le decisioni e le trasmettono ai servizi competenti;
- g. stendono i verbali delle deliberazioni e li pubblicano nel Bollettino ufficiale;

⁴ Modifica decisa il 16.10.2023 dalla Direzione, approvata il 17.11.2023 dalla Delegazione amministrativa e in vigore dal 9.2.2024

⁵ Convenzione del 21.6.2023 sulla collaborazione tra la Commissione del personale e la Direzione dei Servizi del Parlamento



- h. prestano assistenza nell'informazione rivolta all'opinione pubblica;
- i. organizzano gli eventi ufficiali e sono responsabili del protocollo;
- j. coordinano le attività delle Camere con gli altri organi dell'Assemblea federale, il Consiglio federale e le altre autorità;
- k. assicurano la traduzione simultanea dei dibattiti del Consiglio nazionale e dell'Assemblea federale plenaria nelle lingue ufficiali;
- l. sostengono le Camere nell'adempimento dei loro compiti mettendo a disposizione prodotti e servizi digitali, segnatamente per consentire l'elaborazione degli oggetti trattati dalle Camere, lo svolgimento di votazioni e la redazione di verbali, come pure ai fini dello svolgimento di sedute in linea delle Camere e della partecipazione in linea a sedute delle Camere⁶.

Art. 5⁷ Prestazioni fornite ai presidenti delle Camere

I Servizi del Parlamento forniscono ai presidenti delle Camere in particolare le seguenti prestazioni:

- a. pianificano e organizzano le sedute delle Camere e degli uffici e preparano la relativa documentazione;
- b. prestano assistenza e consulenza dal punto di vista contenutistico, organizzativo e amministrativo nonché da quello della sicurezza;
- c. pianificano e organizzano le attività ufficiali dei presidenti delle Camere; e
- d. assicurano l'assistenza dei presidenti delle Camere da parte degli uscieri in Svizzera e per determinate trasferte eccezionali all'estero.

Art. 6 Prestazioni fornite ad altri organi dell'Assemblea federale

I Servizi del Parlamento forniscono agli uffici, alla Conferenza di coordinamento, alle commissioni e alle delegazioni in particolare le seguenti prestazioni:

- a. pianificano e organizzano le sedute in stretta collaborazione con i presidenti dei relativi organi⁸;
- b. preparano i documenti per le sedute come pure i progetti di risposte a interventi parlamentari, di rapporti e di atti normativi⁹;
- c. prestano consulenza a questi organi in questioni materiali, di procedura e di competenza, come pure nelle altre questioni concernenti il Parlamento¹⁰;
- d. stendono i verbali delle deliberazioni, trattano le decisioni e le trasmettono ai servizi competenti¹¹;

⁶ Inserimento deciso il 16.10.2023 dalla Direzione, approvato il 17.11.2023 dalla Delegazione amministrativa e in vigore dal 9.2.2024

⁷ Modifica decisa il 16.10.2023 dalla Direzione, approvata il 17.11.2023 dalla Delegazione amministrativa e in vigore dal 9.2.2024

⁸ Modifica decisa il 16.10.2023 dalla Direzione, approvata il 17.11.2023 dalla Delegazione amministrativa e in vigore dal 9.2.2024

⁹ Modifica decisa il 16.10.2023 dalla Direzione, approvata il 17.11.2023 dalla Delegazione amministrativa e in vigore dal 9.2.2024

¹⁰ Modifica decisa il 16.10.2023 dalla Direzione, approvata il 17.11.2023 dalla Delegazione amministrativa e in vigore dal 9.2.2024

¹¹ Modifica decisa il 16.10.2023 dalla Direzione, approvata il 17.11.2023 dalla Delegazione amministrativa e in vigore dal 9.2.2024



- e. ...¹²
- f. ...¹³
- g. eseguono ricerche e forniscono prestazioni documentali; mettono a disposizione dati statistici concernenti l'attività dell'Assemblea federale¹⁴;
- h. ...¹⁵
- i. prestano assistenza nell'informazione rivolta all'opinione pubblica;
- j. provvedono al coordinamento delle attività con gli altri organi dell'Assemblea federale, il Consiglio federale e le altre autorità e organizzazioni;
- k. assicurano un monitoraggio dei media sull'attualità politica¹⁶;
- l. sostengono questi organi nell'adempimento dei loro compiti mettendo a disposizione prodotti e servizi digitali, segnatamente per consentire l'elaborazione degli oggetti trattati dalle commissioni, lo svolgimento di votazioni e la redazione di verbali, come pure ai fini dello svolgimento di sedute in linea delle commissioni e della partecipazione in linea a sedute delle commissioni¹⁷.

Art. 7 Prestazioni particolari fornite a singole commissioni e delegazioni

I Servizi del Parlamento forniscono inoltre a singole commissioni e delegazioni le seguenti prestazioni:

- a. assistono le commissioni e delegazioni di vigilanza nella scelta, la pianificazione e lo svolgimento di indagini, valutazioni e controlli dell'efficacia, come pure in tutte le altre misure legate all'alta vigilanza; curano la ricezione delle domande di cui all'articolo 129 LParl e preparano le decisioni¹⁸;
- b. preparano per la Commissione di redazione gli atti normativi per le votazioni finali delle Camere federali;
- c. assistono la Commissione giudiziaria nella preparazione delle elezioni e destituzioni secondo l'articolo 40a LParl;
- d. preparano per la Commissione dell'immunità del Consiglio nazionale e per la Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati le documentazioni relative a richieste di soppressione dell'immunità di parlamentari e magistrati;
- e. preparano per la Commissione delle grazie le documentazioni relative a domande di grazia.

¹² Abrogazione decisa il 16.10.2023 dalla Direzione, approvata il 17.11.2023 dalla Delegazione amministrativa e in vigore dal 9.2.2024

¹³ Abrogazione decisa il 16.10.2023 dalla Direzione, approvata il 17.11.2023 dalla Delegazione amministrativa e in vigore dal 9.2.2024

¹⁴ Modifica decisa il 16.10.2023 dalla Direzione, approvata il 17.11.2023 dalla Delegazione amministrativa e in vigore dal 9.2.2024

¹⁵ Abrogazione decisa il 16.10.2023 dalla Direzione, approvata il 17.11.2023 dalla Delegazione amministrativa e in vigore dal 9.2.2024

¹⁶ Inserimento deciso il 27.4.2020 dal segretario generale, approvato l'8.5.2020 dalla Delegazione amministrativa e in vigore dall'8.5.2020

¹⁷ Inserimento deciso il 16.10.2023 dalla Direzione, approvato il 17.11.2023 dalla Delegazione amministrativa e in vigore dal 9.2.2024

¹⁸ Modifica decisa il 16.10.2023 dalla Direzione, approvata il 17.11.2023 dalla Delegazione amministrativa e in vigore dal 9.2.2024



Art. 8 Prestazioni fornite ai parlamentari

I Servizi del Parlamento forniscono ai parlamentari le seguenti prestazioni:

- a. prestano consulenza ai parlamentari in questioni di procedura e competenza, come pure nelle altre questioni concernenti il Parlamento;
- b. eseguono ricerche e forniscono prestazioni documentali; preparano all'attenzione dei parlamentari panoramiche riassuntive quale ausilio ai lavori parlamentari; mettono a disposizione i dati statistici concernenti l'attività dell'Assemblea federale¹⁹;
- c. assicurano un monitoraggio dei media sull'attualità politica;
- d. forniscono ai parlamentari strumenti di lavoro e servizi digitali sotto forma di burocratica standardizzata, sistemi di gestione dei documenti e sistemi di comunicazione e collaborazione, conformemente al catalogo delle prestazioni delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione elaborato in base alle istruzioni della Delegazione amministrativa²⁰;
- e. mettono a disposizione documenti in forma adeguata (digitale o cartacea) e recapitano la corrispondenza²¹;
- f. calcolano le indennità e le versano;
- g. forniscono informazioni circa le prestazioni di previdenza e l'aiuto transitorio;
- h. forniscono informazioni circa l'offerta di corsi di lingue e di tecniche di lavoro, e circa le condizioni per l'assunzione delle spese;
- i. rilevano i dati personali dei parlamentari al fine di pubblicare in Internet l'elenco dei membri dell'Assemblea federale, le biografie e il registro delle relazioni d'interesse;
- j. riservano le sale riunioni nel Palazzo del Parlamento²²;
- k. provvedono all'offerta gastronomica nel Palazzo del Parlamento;
- l. gestiscono le prenotazioni della tribuna per gli invitati, riservano i posti per i gruppi nelle tribune per i visitatori e organizzano i loro incontri con i parlamentari²³;
- m. gestiscono manifestazioni ed esposizioni, rilasciano le autorizzazioni e sostengono le organizzazioni esterne nell'esecuzione²⁴.

Art. 8a²⁵ Prestazioni fornite ai collaboratori personali dei parlamentari

I Servizi del Parlamento forniscono ai collaboratori personali dei parlamentari prestazioni conformemente all'articolo 6c Oparl e alle istruzioni della Delegazione amministrativa.

¹⁹ Modifica decisa il 16.10.2023 dalla Direzione, approvata il 17.11.2023 dalla Delegazione amministrativa e in vigore dal 9.2.2024

²⁰ Modifica decisa il 16.10.2023 dalla Direzione, approvata il 17.11.2023 dalla Delegazione amministrativa e in vigore dal 9.2.2024

²¹ Modifica decisa il 16.10.2023 dalla Direzione, approvata il 17.11.2023 dalla Delegazione amministrativa e in vigore dal 9.2.2024

²² Modifica decisa il 27.4.2020 dal segretario generale, approvata l'8.5.2020 dalla Delegazione amministrativa e in vigore dall'8.5.2020

²³ Inserimento deciso il 27.4.2020 dal segretario generale, approvato l'8.5.2020 dalla Delegazione amministrativa e in vigore dall'8.5.2020

²⁴ Inserimento deciso il 27.4.2020 dal segretario generale, approvato l'8.5.2020 dalla Delegazione amministrativa e in vigore dall'8.5.2020

²⁵ Inserimento deciso il 27.4.2020 dal segretario generale, approvato l'8.5.2020 dalla Delegazione amministrativa e in vigore dall'8.5.2020



Art. 9 Prestazioni fornite ai gruppi parlamentari e alle loro segreterie

I Servizi del Parlamento forniscono ai gruppi parlamentari e alle loro segreterie le seguenti prestazioni:

- a. prestano consulenza in questioni di procedura e competenza, come pure nelle altre questioni concernenti il Parlamento;
- b. distribuiscono documenti in forma adeguata (digitale o cartacea) e recapitano la corrispondenza²⁶;
- c. preparano le sale per le sedute ordinarie dei gruppi nel Palazzo del Parlamento e assicurano l'assistenza da parte degli uscieri;
- d. forniscono alle segreterie dei gruppi strumenti di lavoro e servizi digitali sotto forma di burocratica standardizzata, sistemi di gestione dei documenti e sistemi di comunicazione e collaborazione, conformemente al catalogo delle prestazioni delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione elaborato in base alle istruzioni della Delegazione amministrativa²⁷;
- e. eseguono ricerche e forniscono prestazioni documentali²⁸;
- f. assicurano un monitoraggio dei media sull'attualità politica²⁹;
- g. versano i contributi destinati ai gruppi³⁰.

Art. 10 Altre prestazioni

I Servizi del Parlamento forniscono inoltre agli organi dell'Assemblea federale le seguenti prestazioni:

- a. provvedono alle traduzioni;
- b. provvedono alla buona gestione degli atti relativi agli oggetti parlamentari e offrono all'Archivio federale i documenti non più costantemente necessari affinché li riprenda³¹;
- c. concepiscono l'identità visiva delle loro pubblicazioni;
- d. assicurano la protezione delle persone e dei beni materiali e digitali³²;
- e. distribuiscono documenti in forma adeguata (digitale o cartacea) e recapitano la corrispondenza³³;
- f. preparano le attività internazionali degli organi dell'Assemblea federale e dei parlamentari investiti di un mandato da parte di tali organi³⁴;
- g. organizzano e gestiscono le visite di delegazioni estere in Svizzera;
- h. assistono la Deputazione ticinese e grigionitaliana alle Camere federali³⁵;

²⁶ Modifica decisa il 16.10.2023 dalla Direzione, approvata il 17.11.2023 dalla Delegazione amministrativa e in vigore dal 9.2.2024

²⁷ Modifica decisa il 16.10.2023 dalla Direzione, approvata il 17.11.2023 dalla Delegazione amministrativa e in vigore dal 9.2.2024

²⁸ Modifica decisa il 27.4.2020 dal segretario generale, approvata l'8.5.2020 dalla Delegazione amministrativa e in vigore dall'8.5.2020

²⁹ Modifica decisa il 27.4.2020 dal segretario generale, approvata l'8.5.2020 dalla Delegazione amministrativa e in vigore dall'8.5.2020

³⁰ Modifica decisa il 27.4.2020 dal segretario generale, approvata l'8.5.2020 dalla Delegazione amministrativa e in vigore dall'8.5.2020

³¹ Modifica decisa il 27.4.2020 dal segretario generale, approvata l'8.5.2020 dalla Delegazione amministrativa e in vigore dall'8.5.2020

³² Modifica decisa il 16.10.2023 dalla Direzione, approvata il 17.11.2023 dalla Delegazione amministrativa e in vigore dal 9.2.2024

³³ Modifica decisa il 16.10.2023 dalla Direzione, approvata il 17.11.2023 dalla Delegazione amministrativa e in vigore dal 9.2.2024

³⁴ Modifica decisa il 16.10.2023 dalla Direzione, approvata il 17.11.2023 dalla Delegazione amministrativa e in vigore dal 9.2.2024

³⁵ Modifica decisa il 27.4.2020 dal segretario generale, approvata l'8.5.2020 dalla Delegazione amministrativa e in vigore dall'8.5.2020



i. accordano ai collaboratori personali dei parlamentari l'accesso di cui all'articolo 6c Oparl³⁶.

² I Servizi del Parlamento forniscono altresì i servizi seguenti³⁷:

- a. possono sostenere attività in lingua italiana;
- a^{bis}. mettono a disposizione dell'Amministrazione federale i dati del Parlamento in forma digitale³⁸;
- b. mettono a disposizione le proprie competenze in materia di cooperazione tecnica parlamentare per progetti condotti dal Dipartimento federale degli affari esteri o da organizzazioni internazionali;
- c. se le risorse di personale e finanziarie lo permettono, possono assistere caso per caso gli intergruppi parlamentari internazionali di cui all'articolo 63 LParl (cosiddetti intergruppi parlamentari d'amicizia);
- d. assistono l'Associazione degli ex membri dell'Assemblea federale.

Art. 11 Prestazioni per i propri bisogni

I Servizi del Parlamento forniscono per i propri bisogni in particolare le seguenti prestazioni:

- a. eseguono ricerche e forniscono prestazioni documentali;
- b. assicurano un monitoraggio dei media sull'attualità politica;
- c. provvedono alle traduzioni;
- d. provvedono alla buona gestione degli atti relativi agli oggetti dei Servizi del Parlamento e trasmettono all'Archivio federale i documenti non più costantemente necessari affinché li riprenda³⁹;
- e. sostengono i propri collaboratori nell'adempimento dei loro compiti mettendo a disposizione prodotti e servizi digitali, segnatamente per consentire l'elaborazione degli oggetti trattati dalle Camere e dalle commissioni, e forniscono loro strumenti di lavoro e servizi digitali sotto forma di burotica standardizzata, sistemi di gestione dei documenti e sistemi di comunicazione e collaborazione⁴⁰.

Art. 12 Prestazioni fornite al pubblico

I Servizi del Parlamento forniscono al pubblico le seguenti prestazioni:

- a. informano in merito all'Assemblea federale e ai lavori parlamentari; a tale scopo gestiscono una piattaforma digitale che permette la trasmissione in diretta delle sedute delle Camere e che fornisce informazioni sugli oggetti trattati, sulle decisioni prese e sulla composizione delle Camere, delle commissioni, delle delegazioni e degli altri organi, come pure i relativi dati biografici⁴¹;
- b. rendono conto delle procedure e della storia dell'Assemblea federale e forniscono informazioni sotto forma di rapporti corredati di dati; mettono a disposizione i dati pubblici del

³⁶ Modifica decisa il 27.4.2020 dal segretario generale, approvata l'8.5.2020 dalla Delegazione amministrativa e in vigore dall'8.5.2020

³⁷ Inserimento deciso il 27.4.2020 dal segretario generale, approvato l'8.5.2020 dalla Delegazione amministrativa e in vigore dall'8.5.2020

³⁸ Inserimento deciso il 16.10.2023 dalla Direzione, approvato il 17.11.2023 dalla Delegazione amministrativa e in vigore dal 9.2.2024

⁴⁰ Modifica decisa il 27.4.2020 dal segretario generale, approvata l'8.5.2020 dalla Delegazione amministrativa e in vigore dall'8.5.2020

⁴¹ Modifica decisa il 16.10.2023 dalla Direzione, approvata il 17.11.2023 dalla Delegazione amministrativa e in vigore dal 9.2.2024



Parlamento in forma di Open Government Data (OGD)⁴²;

- c. rispondono a domande circa questioni tecniche e procedurali;
- d. fungono da interlocutore per i media;
- e. su richiesta, danno accesso ai fondi della Biblioteca del Parlamento;
- f. nel Palazzo del Parlamento organizzano visite guidate, visite durante le sessioni, manifestazioni ed esposizioni⁴³;
- g. ...⁴⁴
- h. salvaguardano, promuovono e valorizzano la memoria istituzionale dell'Assemblea federale e sostengono la ricerca in materia di parlamentarismo⁴⁵.

Capitolo III Disposizioni finali

Art. 13 Allegato

L'organigramma allegato è parte integrante del presente regolamento.

Art. 14 Abrogazione

Il regolamento del 3 novembre 2003 è abrogato.

Art. 15 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1° settembre 2014.

⁴² Modifica decisa il 16.10.2023 dalla Direzione, approvata il 17.11.2023 dalla Delegazione amministrativa e in vigore dal 9.2.2024


⁴³ Modifica decisa il 27.3.2017 dal segretario generale, approvata il 12.5.2017 dalla Delegazione amministrativa e in vigore dall'1.7.2017

⁴⁴ Abrogazione decisa il 27.3.2017 dal segretario generale, approvata il 12.5.2017 dalla Delegazione amministrativa e in vigore dall'1.7.2017

⁴⁵ Modifica decisa il 27.4.2020 dal segretario generale, approvata l'8.5.2020 dalla Delegazione amministrativa e in vigore dall'8.5.2020

Allegato

Organigramma Servizi del Parlamento



Stato: 1° gennaio 2024

